

COMUNE DI EMARESE



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 25.02.2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti nell'art.63 dello stesso decreto legislativo.
2. Sono disciplinate altresì modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, nonché le agevolazioni, le esenzioni e le sanzioni.

ART. 2 Presupposto per l'applicazione ed oggetto del canone

1. Il presupposto per l'applicazione del canone è costituito dalla sottrazione di spazi ed aree all'uso indiscriminato della collettività, per il vantaggio specifico di singoli soggetti.
2. Sono soggette al pagamento del canone:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, effettuate nelle strade, nei corsi e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - b) le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture, attraversamenti ed impianti di pubblici servizi gestiti in regime di concessione amministrativa;
 - c) le occupazioni di qualsiasi natura, realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiedi o di strade aperti al pubblico e simili.
3. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 3 Natura dell'occupazione

1. L'occupazione può essere di natura permanente, da disciplinare con apposito atto di concessione, o di natura temporanea, collegata di norma ad un provvedimento amministrativo di autorizzazione.
2. Sono occupazioni permanenti quelle aventi carattere stabile, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che si sostanziano nella disponibilità dello spazio od area pubblica a favore del singolo.
3. Sono occupazioni temporanee tutte quelle non classificabili come permanenti.

ART. 4

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune di Emarèse (concedente) dal titolare dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione (concessionario) o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5

Atto di concessione

1. L'atto di concessione disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e contiene inoltre:

- a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) la determinazione del canone di concessione con l'avvertenza che lo stesso potrà subire adeguamenti tariffari a decorrere dal 1 gennaio di ogni annualità successiva al rilascio, fatta salva la possibilità di rinuncia da parte del concessionario;
- d) i termini di pagamento.

ART. 6

Provvedimento amministrativo di autorizzazione

1. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione permette al singolo di utilizzare temporaneamente lo spazio od area pubblica, disciplinandone l'effettuazione, la durata, il canone ed eventuali prescrizioni connesse alla natura dell'occupazione.

ART. 7

Obblighi dei concessionari

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o nel provvedimento di autorizzazione e concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto divieto al concessionario di alterare in alcun modo il suolo occupato, rimanendo fermo per il Comune il diritto ad ottenere la rimessa in pristino.

3. E' fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, in mancanza vi provvederà il Comune con addebito delle spese determinate utilizzando l'ultimo elenco prezzi pubblicato sul B.U.R.V.A..

4. Il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

5. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta degli agenti di polizia urbana o di altro personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

6. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.

7. È fatto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione
8. È fatto obbligo al concessionario il versamento del canone nei termini previsti.

CAPO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELLE CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI DELLE OCCUPAZIONI

ART. 8

Procedimento per il rilascio

1. Prima di porre in essere le occupazioni di spazi ed aree di uso pubblico i soggetti interessati devono ottenere il rilascio della prescritta concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'iniziativa, all'istruttoria ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
3. Il procedimento amministrativo è regolato da principi generali previsti in materia di procedimenti amministrativi e la relativa disciplina va coordinata ed integrata con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relative al nuovo codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione ed attuazione e successive modificazioni.

ART. 9

Attivazione del procedimento

1. Il rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione è subordinato alla presentazione di una apposita domanda all'amministrazione, da parte del soggetto che deve porre in essere materialmente l'occupazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio per le occupazioni permanenti ed almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio per le occupazioni temporanee.
2. La domanda va redatta in carta legale, con le eccezioni di Legge e deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale e/o partita IVA;
 - b) l'individuazione specifica dell'area o degli spazi pubblici oggetto della richiesta e dell'uso particolare a cui si intendono assoggettare;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati o in metri lineari e la durata dell'occupazione richiesta;
 - d) la descrizione particolareggiata dell'opera da realizzare, se l'occupazione comporta la costruzione o il mantenimento di un manufatto;
 - e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione o nella autorizzazione.
3. L'istanza deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. I fatti, gli stati o le qualità personali a diretta conoscenza del richiedente sono dichiarati dallo stesso contestualmente alla presentazione della domanda.
4. Il procedimento si avvia con l'acquisizione sulla domanda del protocollo d'archivio. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata postale, il termine iniziale del procedimento è invece determinato dalla data di ricezione della stessa, risultante dall'apposito avviso di ricevuta.

5. Il termine previsto, dal Regolamento Comunale d'applicazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il quale l'ufficio competente è tenuto a rilasciare la concessione od autorizzazione o manifestare il proprio diniego decorre dalla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo.

6. Ove la domanda risulti incompleta o carente degli elementi indicati nel precedente secondo comma, il responsabile del procedimento formula all'interessato apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo all'acquisizione di data certa.

7. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di improcedibilità della stessa, entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che non potrà essere inferiore ai sette giorni. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

ART. 10

Conclusioni del procedimento

1. L'atto di concessione o il provvedimento amministrativo di autorizzazione è rilasciato dal Comune, a condizione che il richiedente abbia effettuato il versamento, del canone, dei bolli nonché a fronte della avvenuta costituzione del deposito cauzionale, se richiesto.

2. Le condizioni per le quali è richiesto un deposito cauzionale sono stabilite in relazione alla particolarità dell'occupazione e vengono deliberate dalla Giunta Comunale.

3. Il deposito cauzionale resta vincolato al corretto espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla concessione o autorizzazione ed è restituito dopo la verifica e l'inesistenza di danni da parte del servizio competente dell'occupazione.

ART. 11

Revoca, modifica, rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare, in qualsiasi momento, la concessione o l'autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, con la possibilità per il concessionario di ottenere a domanda il rimborso del canone pagato per il periodo non utilizzato.

2. La revoca o la modifica è disposta con provvedimento del responsabile del servizio competente.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione comunale. La comunicazione, solo se acquisita dal servizio protocollo comunale prima della data d'inizio dell'occupazione, comporta la restituzione dell'intero canone versato, senza interessi, e del deposito cauzionale. Non sono mai rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio dell'atto che ha autorizzato l'occupazione e per i relativi accessori.

4. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia è disposto il rimborso del canone eventualmente corrisposto, senza interessi, per il solo periodo residuale di mancata occupazione ed è fatta salva la verifica dell'applicazione del canone in base a tariffa temporanea ove, a seguito di tale rinuncia, si configuri di fatto un'occupazione di tale natura.

5. Il rimborso è disposto con provvedimento del responsabile dell'ufficio tributi.

ART. 12

Cause di decadenza e occupazioni abusive

1. La decadenza della concessione o autorizzazione si verifica, a seguito della mancata rimozione da parte del concessionario delle irregolarità contestate dal concedente, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle prescrizioni concernenti l'utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico che comportino un abuso o uso diverso da quello per il quale è stata autorizzata l'occupazione;
- b) Violazione degli obblighi previsti dalla concessione o autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc..).

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

3. Nel caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura, questi possono essere rimosse e demolite direttamente dal Comune, con spese poste a carico del trasgressore.

4. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si considerano temporanee le occupazioni abusive si presumono effettuate dal sesto mese antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

ART. 13

Rinnovo della concessione e dell'autorizzazione

1. Il concessionario può, prima della scadenza della concessione, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo è indirizzata all'amministrazione, con le stesse modalità previste dal precedente art. 9 almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

ART. 14

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di motivata urgenza l'occupazione di aree o spazi pubblici può essere effettuata senza preventiva autorizzazione o concessione. L'interessato deve darne immediata comunicazione al Comune e deve attivare nelle successive ventiquattro ore la procedura prevista dal precedente art. 9.

2. La mancata comunicazione, la mancata o ritardata richiesta di autorizzazione oppure l'inesistenza delle condizioni d'urgenza che hanno determinato l'occupazione danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento del nuovo codice della strada.

CAPO III

DISCIPLINA DEL CANONE

ART. 15

Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è determinato tenuto conto:

- a) dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
- b) del coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione;

- c) dell'effettiva misura dell'occupazione;
- d) della tariffa annualmente deliberata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo;
- e) dalla durata dell'occupazione.

ART. 16

Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione (CE) è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa annualmente fissata.

2. Il valore è attribuito tenuto conto della causa dell'occupazione dell'area o dello spazio di uso pubblico, attribuendo i coefficienti più alti alle occupazioni a più alto valore economico aggiunto per il singolo (ad es. occupazione direttamente funzionale all'attività commerciale), coefficienti intermedi, frutto di comparazione tra l'interesse del privato e quello della collettività ad usufruire dell'area pubblica, per quelle occupazioni che portano un beneficio riflesso alla collettività (ad es. erogazione di un servizio pubblico seppure dietro corrispettivo), ed i coefficienti più bassi per le occupazioni che gravano di minore peso l'area pubblica, costituendo in sostanza una mera agevolazione fatta dalla collettività stessa ad un suo membro per l'uso di un bene proprio.

3. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella seguente per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere, di norma, inferiore a 0.04 e superiore a 1.1.

NR.	TIPOLOGIA DELL'OCUPAZIONE	COEFF. ECONOMICO
1	Aree per attività con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2
2	Aree per attività permanenti di rivendita giornali, riviste o ricordini	0,5
3	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri (ad esempio nuove edificazioni)	0,4
3	Aree per attività edile con impalcature, ponteggi e cantieri (ad esempio ristrutturazioni, restauri)	0,2
4	Aree per attività di pubblici esercizi	0,5
5	Spazi ed aree per cavi, condutture, impianti	0,04
6	Aree per attività di gestione dei parcheggi a pagamento	1,1
7	Aree per attività di distribuzione carburanti	0,3
8	Aree per attività di cessione di beni o prestazioni di servizi non comprese in altre voci	0,5
9	Aree di mercato scoperto	0,3
10	Aree per la sola attività espositiva o per impianti e mezzi pubblicitari	0,5
11	Maggiorazione del coefficiente in occasione del rilascio di autorizzazioni temporanee in occasioni di fiere per le occupazioni nr.2,4,8,9,10,12.	0,2
12	Aree per attività non previste nella presente tabella	Riferimento ai Coeff. Relativi Ad occupazioni Analoghe

ART. 17

Criteri per la determinazione della superficie occupata

1. Il canone si determina in base all'effettiva misura dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo

all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area siano complessivamente inferiori a 2 metri quadrati o 2 metri lineari.

2. Ove le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico si realizzino contestualmente ad occupazioni del suolo, da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato oltre che per le occupazioni del suolo soltanto per la parte di dette occupazioni che, proiettata perpendicolarmente, eccede l'occupazione del suolo.

3. Nel caso di occupazioni da parte del medesimo concessionario in zone diverse del territorio comunale il canone è singolarmente determinato, in relazione ad occupazione/i afferenti ciascuna zona.

4. Le occupazioni permanenti sono assoggettate ad un indennizzo una tantum stabilito con delibera di Giunta comunale indipendentemente, dalla data di inizio delle stesse.

ART. 18

Particolari tipologie di occupazioni e criteri di determinazione della relativa superficie

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati l'indennizzo forfettario è commisurato ai metri lineari in caso di cavi e condutture o ai metri quadrati nel caso di manufatti

2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da aziende erogatrici di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in misura forfettaria come stabilito dall'art. 63, comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo 15/12/97, n. 446 come modificato dall'art. 18 della Legge 27/12/99, n. 488. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo solare corrispondente un'obbligazione patrimoniale autonoma.

3. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni o altri mezzi pubblicitari, il canone è calcolato sulla base della proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio sul suolo pubblico.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, poste in essere da privati o da aziende erogatrici di pubblici servizi, il canone, è commisurato ai metri lineari nel caso di cavi, condutture ed impianti o ai metri quadrati nel caso di qualsiasi altro manufatto.

B. Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

1. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini della tassa è quella risultante dall'atto di autorizzazione.

2. Nelle occupazioni non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con apposito atto. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

C. Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia o per usi diversi

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla base di tali strutture, ovvero a quella maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

2. Si precisa che per occupazioni a uso cantiere fino ad un giorno e per metratura complessiva inferiore a metri quadri 35, tale fattispecie deve considerarsi esente dall'applicazione del Canone Occupazione Suoli es Aree Pubbliche temporaneo, purché preceduta da comunicazione scritta da parte dell'occupante e da espresso consenso dell'Ufficio Tributi; ove invece l'occupazione si protragga per più di un giorno oppure per più di 35 metri quadri il canone è dovuto per intero.

ART. 19

Determinazione della misura della tariffa

1. Le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annualmente determinate dall'organo esecutivo (Giunta Comunale).

ART.20

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Non sono assoggettate a canone:

- a) le occupazioni soprastanti il suolo con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le tende anche se aggettanti su area pubblica;
- b) le occupazioni direttamente effettuate dal Comune di Emarèse;
- c) le occupazioni per opere appaltate direttamente dal Comune di Emarèse;
- d) le occupazioni per interventi o per iniziative i cui oneri finanziari siano stati direttamente e integralmente posti a carico del bilancio comunale oppure/che, per il loro particolare interesse pubblico, beneficino del patrocinio del Comune di Emarèse;
- e) le occupazioni direttamente effettuate dallo Stato e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comuni e loro consorzi, nell'esercizio delle loro attività istituzionali;
- f) le occupazioni permanenti direttamente effettuate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- g) le occupazioni effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- h) le occupazioni effettuate da enti pubblici e religiosi per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- i) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive organizzate dalla Pro loco o da Associazioni di Emarèse;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari, e le aste delle bandiere;
- k) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, o realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- l) le occupazioni - negli orari e nelle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale - per la sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- m) le occupazioni con impianti, condutture o manufatti dell'acquedotto;
- n) per le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi dagli utenti degli stessi il canone non si applica;
- o) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'irrigazione dei fondi agricoli;
- p) le occupazioni effettuate da promotori di iniziative a carattere esclusivamente politico o sindacale (comizi-raccolta firme) o istituzionale;
- q) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili, religiose, sportive e culturali limitate alla durata delle manifestazioni indicate nella autorizzazione;
- r) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze

- s) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a sei ore;
- t) le occupazioni effettuate da venditori ambulanti itineranti con soste fino a 60 minuti;
- u) le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di persone;
- v) le occupazioni con installazioni di impianti eco compatibili per la collettività, con demando alla Giunta in merito alla valutazione dell'interesse pubblico, caso per caso.

ART. 21

Canone per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato come segue:

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**Tt**) come da deliberazione di Giunta Comunale va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 16 e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per il numero dei giorni durante il quale si protrae l'occupazione.

$$\underline{\text{TEMPORANEO} = Tt \times CE \times MQ/ML \times nr. Gg}$$

$$\underline{\text{TEMPORANEO COMMERCIO} = Tt \times MQ/ML \times nr. Gg}$$

ART. 22

Indennizzo per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto forfettariamente
2. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti è determinata come segue:

La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza dell'area (**Tp**) come da deliberazione di G.C. va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (**CE**) di cui alla tabella dell'art. 16. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365.

$$\underline{\text{CANONE FORFETTARIO} = Tp \times CE \times MQ/ML \times 365}$$

3. Dalla misura del canone, come sopra determinato è detratto l'importo dell'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e i canoni ricognitori. I canoni spettanti al Comune possono essere in ogni caso pagati contestualmente.

ART. 23

Canone occupazione sottosuolo e soprassuolo da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, realizzate da aziende di erogazione dei servizi pubblici e nell'esercizio di attività strumentali ai servizi stessi, è determinato, in sede di prima applicazione, in misura forfettaria, tenuto conto dei criteri stabili dall'art.63, comma 2, lettera f del D.Lgs. 15 dicembre 1997, nr.446, nella misura di Euro 0,77 per utenza.

2. Il numero complessivo delle utenze da prendere in considerazione per la determinazione del canone annuo di cui al comma precedente è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. In ogni caso la misura del canone annuo di cui al comma 1 non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di canone è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

4. Il canone determinato con le modalità di cui ai commi precedenti è rivalutato annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 24

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. In caso di rinnovo, l'omesso o ritardato pagamento del canone comporta la sospensione della concessione o autorizzazione fino alla regolarizzazione del pagamento. La sospensione è disposta dal servizio che ha autorizzato l'occupazione.

2. Per importi di canone superiori a € 500,00 il concessionario può procedere a pagamenti rateizzati fino ad un massimo di numero 2 rate aventi scadenza marzo e agosto.

ART. 25

Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285; considerando permanenti le occupazioni abusive con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal sesto mese antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

ART. 26

Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dalla concessione o autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. In caso di rateizzazione, l'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi di accertamento con l'indicazione degli importi dovuti.

3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di tre anni dalla data dello omesso o parziale pagamento.

4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. La riscossione coattiva del canone può essere effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.lgs. 446/97, e quindi affidata al concessionario del servizio di riscossione, essa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi. Qualora la riscossione coattiva sia svolta in proprio dall'Ente *locale o affidata a terzi (a eccezione dei concessionari del servizio di riscossione)*, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7. In caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre novanta giorni e che di fatto precludano l'accesso veicolare o non consentano o limitino in maniera considerevole il transito pedonale nell'area occupata, l'Amministrazione comunale può deliberare una riclassificazione temporanea, fino alla data di ultimazione dei lavori, della categoria dell'area o dello spazio. Gli interessati possono richiedere la rideterminazione del canone effettivamente dovuto ed il rimborso parziale dell'eventualmente maggior versato.

ART. 27

Funzionario responsabile

1. Il responsabile del servizio gestore dell'attività corrispondente alla tipologia dell'occupazione provvede al rilascio dell'atto di concessione o del provvedimento amministrativo di autorizzazione, alla prima determinazione del canone e a trasmettere l'atto all'ufficio tributi.

2. Il responsabile del servizio tributi provvede alla verifica dell'avvenuto pagamento e solo successivamente alla consegna dell'atto.

3. La successiva attività gestionale del canone compete al responsabile del servizio tributi che, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che comminano sanzioni ed autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

4. E' in facoltà dei responsabili dei servizi affidare fasi del procedimento ad altri dipendenti comunali, facenti parte della propria struttura organizzativa.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 spettano al concessionario della riscossione del canone.

ART. 28

Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno valide fino alla loro naturale scadenza con la previgente disciplina.

ART. 29

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento composto da ventinove articoli entra in vigore dal 01.03.2020.